



**Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
PERGINE 1**

Via Monte Cristallo 2 - 38057 PERGINE (TN)
Tel. 0461/532261 - Fax 0461/533167 C.F. 96056890229

ic.pergine1@pec.provincia.tn.it

www.icpergine1.it



Scuola primaria don Milani Pergine Scuola primaria Zivignago Scuola primaria Canezza Scuola primaria Sant'Orsola
Scuola primaria Fierozzo Scuola secondaria di primo grado C. Andreatta Pergine

SISTEMA SANZIONATORIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1

Prima edizione	Ottobre 2025
Revisione 1	

1. Premessa

La seguente procedura si applica per identificare i comportamenti non consentiti, in termini di bullismo e cyber bullismo e le relative sanzioni disciplinari. La procedura è sintesi dei documenti approvati dagli Organi competenti (Collegio docenti e Consiglio di Istituto) e viene aggiornata periodicamente anche in base agli accadimenti che si possono verificare.

In presenza di atti di bullismo e cyberbullismo che si configurano come reati, previsti dall'ordinamento italiano e inseriti in allegato alla presente Procedura, gli insegnanti e il dirigente scolastico dovranno provvedere alle necessarie segnalazioni e denunce alle autorità amministrative.

2. Il Patto educativo di corresponsabilità

Il Patto educativo è l'espressione di un'alleanza educativa tra la scuola e la famiglia, che, pur nella diversità dei ruoli, si impegnano insieme per il raggiungimento di una finalità comune: la formazione culturale e la costruzione della personalità degli studenti e delle studentesse nel loro cammino di crescita. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa del Progetto Triennale d'Istituto e per guidare gli studenti al successo scolastico e formativo. Nelle "Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione" la scuola viene definita una "comunità educante" che "deve essere in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria".

La scuola, in coerenza con i contenuti del Piano dell'Offerta Formativa, organizza, attraverso i docenti, le sue azioni educative e didattiche.

Ai genitori si richiede collaborazione nella realizzazione degli obiettivi educativi e formativi prefissi. Si richiamano inoltre formalmente i genitori alla loro responsabilità educativa nei confronti dei figli (sancita dall'art. 30 Cost.; artt. 147; 155; 317 bis Codice Civile), ricordando che tale responsabilità non viene meno "per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza altrui" (con riferimento all'art. 2048 del Codice civile: "[I genitori di un minorenne hanno] doveri di natura inderogabile finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito") tenendo conto, in particolare, della responsabilità genitoriale derivante dalla "culpa in educando", che si configura quando non si è stati in grado d'impartire ai propri figli un'educazione atta a prevenire comportamenti illeciti (Sentenza Cassazione, Sez. III 21/09/2000 n.12501; 26/11/1998 n. 11984).

Agli alunni si richiedono impegno e responsabilità nel favorire le azioni educative e didattiche proposte dal Progetto d'Istituto.

Si riporta di seguito il Patto Educativo, all'interno del quale sono descritte specifiche azioni in merito a diritti e doveri di tutti coloro che fanno parte del mondo della scuola.

DIRITTI			
CONSAPEVOLEZZA DI SE'			
DOCENTI	STUDENTI e STUDENTESSE	FAMIGLIE	ISTITUZIONE SCOLASTICA
I docenti elaborano il piano di lavoro, ne definiscono gli obiettivi, organizzano le attività, definiscono i criteri di valutazione e i materiali didattici. (L. P. 5/2006, art. 10 c. 3 "Autonomia didattica e libertà di ricerca").	Gli studenti e le studentesse hanno diritto · alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; · al rispetto della vita culturale, linguistica e religiosa della comunità alla quale appartengono; · a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee; · a una educazione che: 1) responsabilizzi rispetto al benessere psico- fisico e relazionale, 2) sia formativa in termini di conoscenze, abilità e competenze, 3) favorisca la partecipazione alle iniziative proposte dalla/nella scuola a partire dalla conoscenza del Regolamento d'Istituto. (L. P. 5/2006, art. 9 c. 1).	Le famiglie, sempre nel rispetto dei diritti umani fondamentali dei minorenni e dei bambini (1989), hanno il diritto di educare i loro figli e le loro figlie senza subire discriminazioni. (Art. 3 Costituzione) I genitori hanno il diritto di veder riconosciuto il loro ruolo primario nell'educazione dei loro figli/e.	L'istituzione scolastica ha diritto di essere riconosciuta come istituzione educativa pubblica supportata dalle famiglie, in un clima di dialogo e di rispetto reciproco.

DIRITTI			
RISPETTO DELL'ALTRO E DELL'AMBIENTE			
DOCENTI	STUDENTI e STUDENTESSE	FAMIGLIE	ISTITUZIONE SCOLASTICA
I docenti hanno il diritto ad essere rispettati come persone e di sanzionare i comportamenti degli alunni e delle alunne che si configurano come dannosi (per sé, per gli altri, per l'ambiente), o gli atteggiamenti non responsabili rispetto al lavoro scolastico. Il Consiglio di Classe ha il diritto di comminare, in caso di danni agli ambienti scolastici, sanzioni disciplinari e/o sanzioni finalizzate alla riparazione del danno.	Gli studenti e le studentesse hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento; · di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola dalla Dirigenza scolastica; · di essere rispettati come persone, senza alcuna discriminazione, tenendo conto del loro vissuto personale; · di essere tutelati nella possibilità di difendersi in caso di sanzioni; · di vivere in ambienti puliti e adeguati alle norme di sicurezza.	I genitori, o chi ne fa le veci, hanno diritto a un servizio efficace ed efficiente e a essere coinvolte nei processi di valutazione della qualità della scuola; · di accesso a tutte le informazioni che riguardano l'andamento didattico e disciplinare dei loro figli/e; · di instaurare un rapporto costruttivo con gli insegnanti e con l'Istituto contribuendo al miglioramento del clima educativo e della proposta formativa; · a essere rispettati come persone.	L'istituzione scolastica ha potere normativo interno diretto a regolamentare il comportamento degli utenti del servizio. Intrinseco a questo potere interno è il potere disciplinare, così come regolato dal DPR n. 249/1998 aggiornato con DPR n. 235/2007. Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale tutto della scuola hanno diritto al rispetto, anche formale, per la persona e il ruolo. Il personale scolastico ha il diritto di pretendere il rispetto delle competenze professionali.

DIRITTI			
COMUNICAZIONE E RELAZIONE			
DOCENTI	STUDENTI e STUDENTESSE	FAMIGLIE	ISTITUZIONE SCOLASTICA
Docenti, studentesse, studenti, famiglie e tutto il personale operante nell'Istituzione scolastica hanno diritto al rispetto e a rapporti interpersonali improntati a un confronto pacato e costruttivo attraverso modalità comunicative adeguate.			

DOVERI			
CONSAPEVOLEZZA DI SE'			
DOCENTI	STUDENTI e STUDENTESSE	FAMIGLIE	ISTITUZIONE SCOLASTICA
I docenti hanno il dovere di · valorizzare le inclinazioni personali degli studenti e delle studentesse favorendone le potenzialità; · promuovere la solidarietà e di tutelare il diritto degli studenti e delle studentesse alla riservatezza; · esplicitare le scelte di loro competenza (programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione delle attività, di scelta dei criteri di valutazione, dei materiali didattici) e di comunicare con anticipo date e contenuti delle verifiche scritte; · assegnare i compiti a casa durante le ore di presenza scolastica e caricare eventuali materiali in Classroom nei giorni scolastici fra le 8.00 e le 18.00; · garantire alle famiglie il diritto all'informazione del piano educativo, degli obiettivi disciplinari e a prendere visione delle prove di verifica presso l'Istituto, nel rispetto dei criteri di valutazione definiti.	Gli studenti e la studentesse hanno il dovere · di frequentare regolarmente le lezioni; · di rispettare le regole relative a comportamenti che possono compromettere il proprio benessere psicofisico (fumo, alcool, altri comportamenti a rischio, ecc.); · di partecipare al lavoro in classe chiedendo se necessario spiegazioni; · di impegnarsi con continuità nel lavoro scolastico (a scuola e a casa); · di portare il materiale scolastico e avere particolare cura di quello affidato in comodato d'uso; · di annotare con attenzione i compiti, · di far visionare e firmare le comunicazioni ai genitori con sollecitudine. Gli studenti possono utilizzare i device (tablet, pc) solo per uso didattico e non personale e solo previa autorizzazione del docente.	I genitori, o chi ne fa le veci, hanno il dovere · di educare i figli e le figlie in modo responsabile, di non trascurarli e di promuoverne il benessere psicofisico; · di educare i figli e le figlie al rispetto e all'accettazione degli altri delle loro convinzioni; · di controllare la frequenza alle lezioni del figlio e della figlia attraverso una gestione attenta del libretto personale e/o del registro elettronico; · di controllare il rispetto degli impegni di studio dei figli e delle figlie; · di partecipare a tutte le attività a loro rivolte (eventi formativi, informativi) attraverso il dialogo costruttivo con i docenti.	La scuola ha il dovere · di promuovere e favorire iniziative volte all'accoglienza e all'inclusione; · di realizzare l'innovazione metodologica, impegnandosi nella ricerca di strategie operative e di modalità comunicative efficaci; · di definire collegialmente i criteri per la valutazione con adeguamento alle nuove disposizioni normative; · di ricercare, nel confronto con le famiglie, strategie finalizzate alla risoluzione dei problemi; · di favorire il successo formativo degli alunni e delle alunne con attività di recupero, consolidamento, potenziamento, anche in linea con le risorse economiche disponibili.

DOVERI			
RISPETTO DELL'ALTRO E DELL'AMBIENTE			
DOCENTI	STUDENTI e STUDENTESSE	FAMIGLIE	ISTITUZIONE SCOLASTICA
I docenti hanno il dovere di rispettare le disposizioni normative concernenti il proprio profilo riguardanti: 1. il rispetto dell'orario di servizio; 2. l'uso dei dispositivi personali; 3. la sorveglianza degli alunni e delle alunne; 4. il rispetto di tutte le disposizioni che regolamentano il comportamento del personale docente.	Gli studenti e le studentesse hanno il dovere • di rapportarsi con il Dirigente Scolastico, con i docenti, con tutto il personale della scuola e con i loro compagni con lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e di utilizzare un linguaggio appropriato; • di mantenere un comportamento corretto e di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto; • di mantenere un comportamento che favorisca un clima rispettoso degli apprendimenti altrui; • di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e di comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; • di condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.	I genitori, o chi ne fa le veci, hanno il dovere • di collaborare con la scuola fornendo tutte le informazioni utili a conseguire gli obiettivi educativi, scopo comune del loro lavoro; • di rispettare l'Istituzione scolastica, favorendo la partecipazione dei figli e delle figlie alle attività della scuola; • di rispettare le disposizioni stabilite nel Regolamento d'Istituto (giustificazione delle assenze, delle entrate posticipate, delle uscite anticipate, ecc.) e di firmare con sollecitudine le comunicazioni; • di utilizzare un linguaggio e un contegno appropriati al contesto; • di rispettare l'autonomia del piano educativo e la libertà di insegnamento dei docenti; • di occuparsi della tutela della salute dei propri figli e delle proprie figlie, rispettando quella altrui.	L'istituzione scolastica ha il dovere di garantire un'adeguata sorveglianza ad opera del personale ausiliario e di garantire la pulizia dei locali. Tutti coloro che operano all'interno dell'istituto hanno il dovere di utilizzare un linguaggio e contegni rispettosi. L'istituzione scolastica ha il dovere di garantire adeguata assistenza agli alunni e alle alunne in caso di infortunio e di garantire adeguata formazione e informazione in materia di sicurezza.

DOVERI			
COMUNICAZIONE E RELAZIONE			
DOCENTI	STUDENTI e STUDENTESSE	FAMIGLIE	ISTITUZIONE SCOLASTICA
I docenti hanno il dovere di: • favorire il benessere all'interno della classe con opportune attività di accoglienza e prevenzione del disagio; • utilizzare modalità di ascolto efficaci che stimolino nell'alunno/a la presa di coscienza dei problemi, gli approfondimenti delle tematiche disciplinari affrontate, l'autonomia; • fare uso di una comunicazione improntata al rispetto che favorisca la valorizzazione dell'alunno/a e conseguentemente la sua autostima evitando di esprimere giudizi negativi sulla persona; • esprimere e promuovere tolleranza e rispetto delle diversità, sviluppando e incentivando azioni di integrazione e di solidarietà.	Gli studenti e le studentesse hanno il dovere di: • impegnarsi a costruire rapporti interpersonali basati sul rispetto reciproco delle diversità personali, culturali e della sensibilità altrui; • utilizzare modalità comunicative efficaci e rispettose dell'altro (adulto o coetaneo); • intervenire in modo ordinato e pertinente, mettendo in atto una modalità di ascolto attivo.	I genitori, o chi ne fa le veci, hanno il dovere di • utilizzare modalità di ascolto efficaci che stimolino nel figlio e nella figlia la presa di coscienza dei problemi, per l'acquisizione di una maggiore autonomia; • fare uso di una comunicazione improntata al rispetto e alla valorizzazione del figlio e della figlia, evitando di esprimere giudizi negativi e denigratori sulla persona; • esprimere e promuovere solidarietà e rispetto delle diversità come indicato nella dichiarazione dei diritti dell'uomo; • improntare il dialogo al confronto e alla collaborazione nel rispetto reciproco per perseguire relazioni positive.	L'istituzione scolastica ha il dovere di • operare con lo scopo prioritario di perseguire il benessere psico- fisico degli alunni e delle alunne; • promuovere e favorire iniziative volte ad accogliere tutti gli alunni e tutte le alunne e a garantire la tutela delle diverse culture degli studenti e delle studentesse anche attraverso la realizzazione di attività interculturali; • garantire comunicazioni tempestive (circolari); • garantire disponibilità al dialogo (da parte di tutte le componenti scolastiche); • garantire l'informativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

L'Istituzione scolastica si impegna a garantire:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti e a tutte le studentesse, anche con disabilità;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- i servizi di sostegno e promozione della salute;

- il rispetto della legalità, ispirandosi ai principi di libertà, uguaglianza e non violenza.

La famiglia si impegna a garantire:

- la regolarità della frequenza e, in caso di assenza del figlio o della figlia, l'attivazione di opportune iniziative per conoscere le attività svolte e i compiti assegnati o stimolarli ad informarsi;
- il rispetto del personale della scuola, degli ambienti, degli orari, dei materiali e delle norme, compreso il divieto dell'uso di dispositivi personali incompatibili con l'impegno scolastico;
- la sollecitazione all'esecuzione dei compiti e allo studio delle lezioni da parte dei figli e delle figlie, segnalando eventuali difficoltà emerse;
- un controllo costante delle comunicazioni, che devono essere viste tempestivamente a mezzo libretto e/o registro elettronico;
- la partecipazione agli incontri collegiali e individuali richiesti dai docenti e a tutte le attività programmate dall'Istituzione;
- la collaborazione con i docenti per individuare e condividere le opportune strategie finalizzate alla soluzione di problemi relazionali, disciplinari o di apprendimento;
- l'assunzione degli impegni previsti nel Patto, il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di Istituto e il sostegno nell'osservanza delle stesse da parte del figlio e della figlia.

E-Policy d'Istituto: ruoli e responsabilità

La Dirigente Scolastica si impegna per garantire la sicurezza, anche online, di tutti i membri della comunità scolastica. È formato adeguatamente sulla sicurezza e sulla prevenzione di problematiche offline e online, in linea con il quadro normativo di riferimento e le indicazioni del MIUR; promuove la cultura della sicurezza online e, insieme all'Animatore Digitale e al docente referente sulle tematiche del bullismo/cyberbullismo, propone corsi di formazione specifici per tutte le figure scolastiche sull'utilizzo positivo e responsabile delle TIC. Inoltre, il Dirigente Scolastico ha la responsabilità di gestire ed intervenire nei casi di gravi episodi di bullismo, cyberbullismo ed uso improprio delle tecnologie digitali.

L'animatore digitale si occupa della diffusione della Policy fra i colleghi, supporta il personale scolastico da un punto di vista non solo tecnico- informatico, ma anche in riferimento ai rischi online, alla protezione e gestione dei dati personali. Promuove percorsi di formazione interna all'Istituto negli ambiti di sviluppo della "scuola digitale"; monitora e rileva eventuali episodi o problematiche connesse all'uso delle TIC a scuola.

Il referente bullismo e cyberbullismo ha il compito di coordinare e promuovere iniziative specifiche per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio. Fondamentale, dunque, il suo ruolo non solo in ambito scolastico ma anche in quello extrascolastico, in quanto (ove possibile) può coinvolgere, con progetti e percorsi formativi ad hoc, studenti, colleghi e genitori. D'intesa con il Dirigente Scolastico, accoglie le segnalazioni dei casi di presunto Cyberbullismo e coadiuva il Dirigente nella loro gestione.

I docenti hanno un ruolo centrale nel diffondere la cultura dell'uso responsabile delle TIC e della Rete. Sono tenuti a integrare parti del curriculum della propria disciplina con approfondimenti ad

hoc, promuovendo, laddove possibile, anche l'uso delle tecnologie digitali nella didattica. I docenti hanno il dovere di accompagnare e supportare gli studenti e le studentesse nelle attività di apprendimento e nei laboratori che prevedono l'uso della LIM o di altri dispositivi tecnologici che si connettono alla Rete; utilizzano le tecnologie in modo consapevole e professionale, anche quando comunicano con gli studenti; hanno il dovere morale e professionale di segnalare al Dirigente Scolastico qualunque problematica, violazione o abuso, anche online, che vede coinvolti studenti e studentesse.

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) svolge funzioni miste, ossia di tipo amministrativo, contabile, gestionale e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente tutto. È coinvolto nelle attività di formazione e autoformazione in tema di bullismo e cyberbullismo. Il personale ATA può essere coinvolto nella segnalazione di comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo, insieme ad altre figure e nel raccogliere, verificare e valutare le informazioni inerenti possibili casi di bullismo/cyberbullismo.

Il tecnico-informatico di Istituto è l'unico autorizzato all'installazione di nuovi software e ne cura l'aggiornamento periodico; limita, attraverso un proxy, l'accesso a determinati siti; gestisce il firewall presente in ciascun plesso scolastico; collabora nella gestione delle prenotazioni dei laboratori mobili e di ogni altra apparecchiatura informatica.

Gli studenti e le studentesse si impegnano, in relazione al proprio grado di maturità e consapevolezza raggiunta, a utilizzare al meglio gli strumenti e le tecnologie digitali in coerenza con quanto richiesto dai docenti e dalla e-Policy; conoscono e rispettano i regolamenti scolastici che regolano anche l'attività didattica on-line; con il supporto della scuola devono imparare a tutelarsi online, tutelare i/le propri/e compagni/e e rispettarli/le; partecipare attivamente a progetti ed attività che riguardano l'uso positivo delle TIC e della Rete e farsi promotori di quanto appreso anche attraverso possibili percorsi di peer education; utilizzano responsabilmente le tecnologie e le immagini, comprendendo che l'utilizzo improprio rappresenta una lesione della privacy altrui e un reato punibile a tutti gli effetti; segnalano tempestivamente qualsiasi situazione percepiscano come rischiosa o riconoscano come abuso; in ambiente scolastico e/o nel corso di attività didattiche curricolari ed extracurricolari, utilizzano Internet in maniera responsabile, senza cercare o produrre materiale inappropriato o offensivo.

I genitori, in continuità con l'Istituto scolastico, devono essere partecipi attivi e efficienti nelle attività di promozione ed educazione sull'uso consapevole delle TIC e della Rete, nonché sull'uso responsabile dei device personali; hanno il dovere di relazionarsi in modo costruttivo con i docenti sulle linee educative che riguardano le TIC e la Rete e comunicare con loro circa i problemi rilevati quando i/le propri/e figli/e non usano responsabilmente le tecnologie digitali o Internet. Sottoscrivendo il patto di corresponsabilità, si impegnano ad accettare e condividere quanto scritto nell'EPolicy dell'Istituto.

Gli Enti educativi esterni e le associazioni che entrano in relazione con la scuola devono conformarsi

alla politica della stessa riguardo all'uso consapevole della Rete e delle TIC; devono, inoltre, promuovere comportamenti sicuri, la sicurezza online e assicurare la protezione degli studenti e delle studentesse durante le attività che si svolgono insieme.

I genitori nel sottoscrivere il patto sono consapevoli che:

- le infrazioni disciplinari da parte dell'alunno/a possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
- nell'eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);
- il Regolamento d'Istituto disciplina le modalità d'irrogazione delle sanzioni disciplinari e dell'eventuale impugnazione.

3. Provvedimenti disciplinari

Il ruolo primario della scuola per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quello della prevenzione di comportamenti scorretti nei rapporti interpersonali e dell'adozione di una politica scolastica integrata in cui tutti i soggetti adulti (docenti, personale ATA, genitori ...) contribuiscono responsabilmente per sostenere, ascoltare, aiutare gli alunni.

I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educative, proporzionalmente all'entità del danno commesso. Essi tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso ne derivano e devono tendere il più possibile al recupero dell'alunno attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le annotazioni in seguito a comportamenti scorretti vengono scritte dai docenti sul registro elettronico di classe.

Le sanzioni e i provvedimenti sono adottati secondo quanto stabilito dal "REGOLAMENTO SUI DIRITTI, DOVERI E MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI" dell'Istituto.

4. Sanzioni

I provvedimenti disciplinari si renderanno necessari in caso di infrazioni gravi e meno gravi.

Per chiarire il concetto che sottende all'idea di gravità dell'infrazione, si indicano di seguito tre tipologie di infrazione:

1. Infrazioni disciplinari non gravi, facilmente accertabili:

- ☐ elevato numero di assenze (non dovute, ovviamente, a motivi di salute)
- ☐ assenze ingiustificate
- ☐ ritardi al rientro o al cambio dell'ora

- ☒ interventi inopportuni durante la lezione
- ☒ mancato rispetto del materiale altrui
- ☒ violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati
- ☒ mancanza di mantenimento della pulizia dei locali
- ☒ danneggiamento involontario delle attrezzature
- ☒ utilizzo di cellulari, lettori MP3/4 e simili a scuola, se non espressamente richiesti per specifico utilizzo didattico
- ☒ uso di abbigliamento non consono all'ambiente scolastico.

2. Infrazioni sanzionabili pecuniariamente

- ☒ incisioni e scritte su muri, banchi, porte e pannelli
- ☒ danneggiamenti di strutture o attrezzature dovuti ad incuria o trascuratezza.

3. Infrazioni gravi

- ☒ lancio di oggetti
- ☒ atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare alunni
- ☒ furto
- ☒ falsificazione della firma dei genitori e/o dei responsabili scolastici
- ☒ offese a compagni, al personale docente, non docente e Dirigente
- ☒ violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati
- ☒ introduzione nella scuola di sostanze e materiali pericolosi (petardi, alcolici, accendini, tabacco, sostanze stupefacenti ed armi)
- ☒ danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre, ecc.)
- ☒ manifestazioni di violenza, sopraffazione, intolleranza nei confronti di qualsiasi soggetto, anche reiterate e/o attraverso la Rete internet;
- ☒ acquisizione illecita di immagini e filmati e loro illecita divulgazione;
- ☒ infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate.

Gli insegnanti ed il Dirigente Scolastico adottano interventi correttivi nei confronti degli alunni applicandoli in base alla gravità delle mancanze ai loro doveri di studenti.

I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

- a) richiamo verbale;
- b) nota sul libretto personale, annotazione sul registro elettronico, o altro strumento di collegamento scuola/famiglia, per la comunicazione del docente alla famiglia dell'alunno/a. L'avvenuta lettura/la firma da parte del genitore o dal responsabile dell'obbligo scolastico verrà accertata dal docente;
- c) nota sul registro di classe, da parte del docente per mancanze gravi o per segnalare comportamenti scorretti agiti ripetutamente;
- d) segnalazione al Dirigente Scolastico, con richiesta di indirizzare comunicazione ai genitori;
- e) sospensione dalle lezioni: per mancanze particolarmente gravi, il Dirigente, sentito il

Consiglio di classe, provvede alla sospensione dalle lezioni per un tempo commisurato alla gravità del comportamento e comunque non oltre i 15 giorni;

- f) in alternativa al provvedimento di cui sopra, è previsto l'utilizzo in attività ritenute socialmente utili, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Classe ed in collaborazione con le famiglie degli alunni, oppure sospensione da uscite formative/viaggi di istruzione e/o da altre attività, ma con obbligo di frequenza delle lezioni.

A scuola è stato regolamentato in modo puntuale quanto concerne l'uso dei dispositivi elettronici personali. Infatti è vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o dispositivi che li prevedano) per registrare media o fare foto in classe senza il permesso dell'insegnante. Agli studenti non è permesso usare i dispositivi per giochi durante le ore scolastiche né utilizzare il cellulare per chiamate, sms, o messaggistica in genere. Si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale n. 5274 11.07.2024); pertanto è vietato l'uso di telefoni, tablet, lettori MP3, consolle portatili e qualsiasi altro dispositivo di comunicazione e/o multimediale. Il cellulare va lasciato spento durante la permanenza a scuola e nelle sue pertinenze. In tal modo si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.

Inoltre a scuola agli studenti è vietato:

- usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;
- scaricare musica, video e programmi da Internet o qualsiasi file senza il consenso dell'insegnante;
- utilizzare i social network per fini diversi da quelli didattici e senza la supervisione del docente;
- giocare sul computer, in rete o offline (a meno che il gioco non faccia parte di una lezione e sia supervisionato dall'insegnante);
- utilizzare la Rete e i social network per deridere, offendere, denigrare compagni, docenti, personale scolastico, parenti/amici dei compagni.

Sono previste specifiche sanzioni, come indicato in tabella.

Mancanza disciplinare	Frequenza	Sanzione disciplinare	Organo competente
L'alunno tiene lo smartphone spento in vista sul banco/in mano/nel cortile.	1^ volta	Richiamo verbale	Docente
	2^ volta	Annotazione sul registro elettronico per la famiglia. Comunicazione al CDC e al DS.	Docente Coordinatore di classe Dirigente Scolastico
	azione reiterata	Annotazione sul registro elettronico per la famiglia. Comunicazione al CDC e al DS. Convocazione della famiglia.	Docente Coordinatore classe Dirigente Scolastico
	1^ volta	Richiamo verbale.	Docente

L'alunno ha lo smartphone acceso.	2^ volta	Annotazione sul registro elettronico per la famiglia. Comunicazione al CDC.	Docente Docente coordinatore di classe
	3^ volta	Annotazione sul registro elettronico per la famiglia. Comunicazione al CDC. Ritiro dello smartphone e sua riconsegna alla fine delle lezioni direttamente al genitore, che viene tempestivamente informato del fatto dalla segreteria/dal docente. Nel caso questo non fosse possibile, il dispositivo viene restituito all'alunno dal personale della scuola. Comunicazione al DS.	Docente Docente coordinatore di classe Dirigente Scolastico
	azione reiterata	Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione al CDC. Comunicazione al DS. Sequestro dello smartphone e sua riconsegna direttamente al genitore. Convocazione della famiglia. In seguito provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni da un giorno a un massimo di 5 giorni, a discrezione del Consiglio di Classe.	Docente Docente coordinatore di classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
L'alunno si rifiuta di riporre lo smartphone spento nello zaino o di consegnarlo all'insegnante.		Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione al CDC. Comunicazione al DS. Colloquio/Convocazione della famiglia.	Docente Docente Coordinatore di classe Dirigente Scolastico
L'alunno utilizza il cellulare a scuola per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica, uso casse, chat, ecc.)	1^ volta	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente
	2^ volta e successive	Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione al CDC. Comunicazione al DS. Ritiro dello smartphone e sua riconsegna alla fine delle lezioni direttamente al genitore, che viene tempestivamente informato del fatto dalla segreteria/dal docente. Nel caso questo non fosse possibile, il dispositivo viene restituito all'alunno dal personale della scuola. Colloquio/convocazione della famiglia. Provvedimento disciplinare di allontanamento durante la ricreazione, da trascorrersi in bidelleria, per un numero di giorni da definire, con gradualità. In alternativa, o in caso di recidive, provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni da un giorno a un massimo di 5 giorni, a discrezione del Consiglio di Classe.	Docente Docente coordinatore di classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe

L'alunno usa dei dispositivi elettronici non autorizzati durante una verifica.		Ritiro della verifica e valutazione non sufficiente della stessa. Nota disciplinare sul registro elettronico. Ritiro del dispositivo e sua riconsegna alla fine delle lezioni direttamente al genitore, che viene tempestivamente informato del fatto dalla segreteria/dal docente. Nel caso questo non fosse possibile, il dispositivo viene restituito all'alunno dal personale della scuola. Comunicazione al DS. Comunicazione al DS.	Docente
L'alunno effettua a scuola riprese audio/video/foto non autorizzate.	1^ volta	Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione al DS. Comunicazione al CDC. Ritiro dello smartphone e sua riconsegna alla fine delle lezioni direttamente al genitore, che viene tempestivamente informato del fatto dalla segreteria/dal docente. Nel caso questo non fosse possibile, il dispositivo viene restituito all'alunno dal personale della scuola. Colloquio-convocazione della famiglia. Possibilità di denuncia per violazione della privacy.	Docente Docente coordinatore di classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
	2^ e successive	Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione al DS. Comunicazione al CDC. Ritiro dello smartphone e sua riconsegna alla fine delle lezioni direttamente al genitore, che viene tempestivamente informato del fatto dalla segreteria/dal docente. Nel caso questo non fosse possibile, il dispositivo viene restituito all'alunno dal personale della scuola. Colloquio-convocazione della famiglia. Possibilità di denuncia per violazione della privacy. Provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni da 3 giorni a un massimo di 15 giorni, a discrezione del Consiglio di Classe.	Docente Docente coordinatore di classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
L'alunno diffonde anche in rete e nei social network immagini/video /audio non autorizzati effettuati a scuola		Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione al DS. Comunicazione al CDC. Convocazione della famiglia. Provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, a discrezione del Consiglio di Classe. Possibilità di denuncia per violazione della privacy.	Docente Docente coordinatore di classe Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Dirigente Scolastico

Nei casi di estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di rischio per l'incolumità delle persone, anche riconducibili a episodi di violenza fisica o psichica o a gravi forme di bullismo, la sanzione prevede la sospensione di più giorni e la segnalazione al più opportuno organo di garanzia. Le sospensioni, eccetto nei casi più gravi di violazione della privacy, possono essere sempre commutate in attività a favore della comunità o comunque orientate al perseguimento dell'interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, ...).

L'Istituto ha individuato la Dirigente e la referente per il bullismo e per il cyberbullismo come le persone che hanno il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo¹.

Il referente diventa l'interfaccia con le forze di Polizia, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.

Approvato dal Collegio dei Docenti con deliberazione n. 9 in data 8 ottobre 2025

Approvato dal Consiglio dell'Istituzione con deliberazione n. 17 in data 17 ottobre 2025

Allegato al Progetto triennale di Istituto

¹ Art. 4 comma 3 della legge 71/2017, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione **delle Forze di polizia** nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Allegato 1

ILLUSTRAZIONE DEI REATI, PREVISTI DALLA LEGGE ITALIANA, RICONDUCIBILI AL BULLISMO ED AL CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo può costituire una violazione delle norme di diritto privato (illecito civile), del Codice penale (illecito penale), del Codice della privacy (D.Lgs 196 del 2003) e dei principi fondamentali della Costituzione Italiana.

Gli insegnanti ed il dirigente scolastico dovranno provvedere alle necessarie segnalazioni e denunce alle autorità amministrative, in caso di comportamenti legati al bullismo e cyberbullismo che, secondo le leggi in vigore, richiedono una particolare segnalazione ai servizi sociali e sanitari oppure la denuncia di un possibile reato per il quale sia prevista la procedibilità d'ufficio.

Tale dovere di denuncia è posto **dall'art. 331 c.p.** e in generale a carico di ogni pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, abbia notizia di reato perseguibile di ufficio, ancorché non sia individuata la persona alla quale sia attribuito.

Tale denuncia:

- dovrà essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (l'omissione o il ritardo costituiscono reato, punito dall'art 361 c.p. con una multa);
- potrà essere redatta e sottoscritta in un unico atto nel caso, come nella specie, di più persone obbligate.

Nell'ultima colonna dell'elenco sotto riportato verranno, pertanto, indicate le ipotesi di reati perseguibili d'ufficio, nonché le pene, in tal caso, previste.

*** per l'ordinamento italiano l'imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al quattordicesimo anno di età. Nel caso di un minore di 14 anni, egli non risponde penalmente per l'evento procurato, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta "culpa in educando" così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Non c'è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale. Nei casi in cui l'episodio si sia verificato nell'ambiente scolastico si fa riferimento all'art. 2048 del codice civile (responsabilità dei precettori) e l'art. 61 della L.312/1980 nr. 312 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente) ovvero alla "culpa in vigilando" come inadempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli alunni. Di tale colpa/responsabilità si può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto adottando in via preventiva le misure idonee ad evitare il fatto.*

REATI	CONDOTTA	PERSEGUIBILI D'UFFICIO/PENA
Atti persecutori c.d. stalking (art. 612 bis c.p.)	gli atti di bullismo integrano, di per sé, tale reato quando l'autore, <u>con condotte reiterate</u> , minacci o molesti taluno <u>in modo da cagionare</u> un perdurante e grave stato di ansia o di paura <u>ovvero da ingenerare</u> un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva <u>ovvero da costringere</u> la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita	solo se il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità nonché insieme ad altro reato per il quale si debba procedere di ufficio (pena da 6 mesi a 4 anni di reclusione aumentata fino alla ½ e, ulteriormente aumentata sino ad 1/3, in caso di uso di strumenti informatici o telematici)

REATI	CONDOTTA	PERSEGUIBILI D'UFFICIO/PENA
-------	----------	-----------------------------

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	aiutare l'autore di un reato, a cui non si è concorso, dopo la sua commissione	Sì: pena sino a 4 anni di reclusione nell'ipotesi sia stato commesso un delitto punibile con la reclusione (pena della multa nelle ipotesi di reati meno gravi)
Maltrattamenti (art. 572 c.p.)	esempio: atti vessatori <u>ripetuti</u> , commessi, ancorché per un limitato periodo di tempo, da un insegnante (da solo o in concorso con alcuni alunni) e volti ad umiliare, deridere, insultare, isolare un altro alunno	Sì: pena da 2 a 6 anni di reclusione
Percosse (art. 581 c.p.)	percuotere una persona, senza provocare ferimento o malattia	No <i>Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro</i>
Lesioni personali volontarie o colpose (art. 582/590 c.p.)	provocare ad una persona una malattia, nel corpo o nella mente (esempio: un alunno incorre in una forte sindrome depressiva causata dalle vessazioni imposte da compagni di scuola/minori dell'organizzazione)	solo se sia cagionata una malattia superiore a 20 giorni (pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione); pene maggiori in altri, più gravi, casi, pure procedibili d'ufficio, previsti dalla legge (lesioni gravi o gravissime o cagionate con armi o da più persone riunite, ecc.)
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	provocare involontariamente la morte di una persona (esempio: suicidio di un alunno vittima di bullismo)	Sì: pena da 6 mesi a 5 anni di reclusione
Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.)	provocare la morte di una persona senza volerlo, ma come conseguenza imprevista di un'aggressione volontaria (es. l'alunno muore a seguito di un'aggressione fisica)	Sì: pena da 10 a 18 anni di reclusione
Diffamazione (art. 595 c.p.)	Offendere l'altrui reputazione comunicando con più persone	No (pena sino a 3 anni di reclusione se l'offesa sia arrecata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come, ad esempio, un social network)
Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)	produrre materiale pornografico relativo a minorenni (esempio: <u>alunni videoripresi a scuola da compagni in situazioni intime</u>)	Sì: pena fino a 2 anni di reclusione e la multa per l'ipotesi di mera detenzione di materiale pornografico; pene maggiori negli altri casi previsti dalla legge
Sequestro di persona (art. 605 c.p.)	privare la vittima della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, per un tempo apprezzabile (esempio: anche al solo fine di umiliarlo o impaurirlo)	Sì: pena da 6 mesi ad 8 anni di reclusione, aumentata da 3 a 15 anni se in danno di un minore
Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)	costringere taluno, con violenza o minaccia o abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica, a compiere o subire atti sessuali (non solo stupro, ma anche atti quali toccamenti, palpeggiamenti e simili)	solo nell'ipotesi di persona offesa minore dei 18 anni o connesso (pena da 5 a 10 anni di reclusione, diminuita in misura non superiore a 2/3 nei casi di minore gravità)
Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.)	compiere atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni, al fine di farlo assistere; ovvero farlo assistere al compimento di atti sessuali o mostrargli materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali	Sì: pena da 1 a 5 anni di reclusione

Furto (art. 624 c.p.)	impossessarsi di una cosa mobile, sottraendola al detentore <u>senza usare</u> minaccia o violenza alla persona	solo se il furto abbia arrecato un rilevante danno patrimoniale (pena: da 8 mesi a 4 anni di reclusione e la multa) ovvero se il fatto sia commesso da almeno 3 persone o in altri casi pure espressamente previsti dalla legge (pena: da 2 a 6 anni di reclusione e la multa)
Rapina (art. 628 c.p.)	impossessarsi di una cosa mobile, sottraendola al detentore usando minaccia o violenza alla persona	Sì: pena da 4 a 10 anni di reclusione e la multa
Estorsione (art. 629 c.p.)	procurarsi un profitto in danno di qualcuno, costringendolo, con violenza o minaccia, a fare o omettere qualcosa (esempio: alunni costretti dai compagni a consegnare oggetti dietro ricatti o vessazioni)	Sì: pena da 5 a 10 anni di reclusione e la multa
Danneggiamento (art. 635 c.p.)	distruggere, rovinare o rendere, in tutto o in parte, inservibile una cosa altrui usando violenza o minaccia contro la vittima	Sì: pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione
Circonvenzione d'incapace (art. 643 c.p.)	esempio: dei compagni approfittano dell'inesperienza o immaturità di un compagno per procurarsi un qualsiasi profitto con suo danno	Sì: pena da 2 a 6 anni di reclusione e la multa
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Costituire, indipendentemente dalla effettiva commissione di un reato, una stabile organizzazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti di qualsiasi natura	Sì: pena da 1 a 5 anni di reclusione per chi faccia parte dell'associazione, da 3 a 10 anni di reclusione per chi la promuova o ne sia a capo
Minaccia (art. 612 c.p.)	(reato "residuale") prospettare ad altri un danno ingiusto	solo se la minaccia sia grave ovvero commessa da più persone riunite (pena della reclusione fino ad 1 anno)
Violenza privata (art. 610 c.p.)	(reato "residuale") costringere una persona, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualche cosa di ingiusto.	Sì: pena fino a 4 anni di reclusione

Il bullismo si manifesta spesso nella forma del **"cyberbullismo"** che la legge 29 maggio 2017, n. 71, definisce come:

*"Forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*²

NOTA Nel cyberbullismo possono essere coinvolte persone di tutto il mondo anche non conosciute. Il materiale può essere diffuso in tutto il mondo e circolare in qualunque orario in rete, rimanendo sui siti anche a lungo. In tale fenomeno esiste un alto livello di disinibizione del cyberbullo: egli infatti attua delle cose che nella vita reale sarebbero più contenute, forse anche perché il suo potere è accresciuto dall'invisibilità e dal fatto che egli non può vedere concretamente gli effetti delle sue azioni.³

La legge in questione prevede che:

² Definizione contenuta nell'articolo 1, comma 2 della vigente Legge 29 maggio 2017 n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

³ Moige e Polizia di Stato, Idem.

- quando si sia verificata una di tali condotte, il minore ultraquattordicenne (o il genitore o il soggetto esercente la responsabilità) possa inoltrare istanza per l'**oscuramento** ovvero la rimozione o il blocco di quanto postato su internet a suo danno; (art. 2)

- ogni istituto scolastico, oltre a promuovere (eventualmente nell'ambito di progetti finanziati dagli uffici scolastici regionali) varie iniziative al fine di prevenire e contrastare il fenomeno, individui tra i docenti un **referente** che, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia o di altre associazioni, coordini tali iniziative; (art. 4 comma 3)

- salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle linee di orientamento ministeriali, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informi tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attivi adeguate azioni di carattere educativo; (art. 5)

- i regolamenti delle istituzioni scolastiche siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti; (art. 5 comma 2)

- prima della querela e della denuncia per alcuni specifici reati commessi mediante rete internet da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, sia applicabile la stessa procedura di **ammonimento** da parte del Questore prevista in caso di stalking⁴. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

⁴ Più precisamente, è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.